



17884/16

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Presidente -

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE

- Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere

Dott. GUIDO MERCOLINO

- Consigliere -

Oggetto

Opposizione a dichiarazione di fallimento - Fase prefallimentare - Avviso di udienza - Notifica a mezzo PUC - Mancata ricezione a causa di cancellazione dal registro delle imprese .

Ud. 01/07/2016 - PU

Cass. 17884

R.G.N. 8638/2015

Rep. /

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 8638-2015 proposto da:

(omissis), elettivamente domiciliato in ROMA,

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO (omissis)

(omissis), in persona del curatore fallimentare, elettivamente

domiciliata in ROMA, (omissis), presso lo studio

dell'avvocato (omissis), rappresentata e difesa

CV + CI

dall'avvocato (omissis) giusta mandato in calce al
controricorso;

- *controricorrente* -

nonchè contro

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

(omissis)

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 239/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI
del 17/02/2015, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
dell'01/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO
ANTONIO GENOVESE;


udito l'Avvocato (omissis) (delega avvocato (omissis)) difensore
del ricorrente che si riporta agli scritti;

udito l'Avvocato (omissis) (delega avvocato (omissis)) difensore
della controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo e Motivi della decisione

Rilevato che, con sentenza in data 24 febbraio 2015, la Corte d'Appello
di Bari ha rigettato il reclamo proposto, *ex art. 18 LF*, da (omissis)
(omissis), contro la sentenza del Tribunale di quella stessa città, che
aveva dichiarato il fallimento dell'impresa individuale (omissis)
(omissis).

che, secondo la Corte territoriale, era infondata la doglianza della
reclamante relativa al mancato perfezionamento della notificazione



dell'avviso di udienza, in quanto la stessa, diretta all'indirizzo *pec* risultante dal registro delle imprese, aveva avuto esito positivo, in base alla ricevuta telematica che segnalava la ricezione del primo ricorso (quello dell'istanza ^(omissis) + altri), in data 9 giugno 2014 (ore 10:59:34) e del secondo (istanza ^(omissis)), in data 18 settembre 2014 (ore 16:47); che non era condivisibile l'eccezione della illegittimità della notificazione a mezzo *pec* nei riguardi dell'imprenditore individuale, cancellato dal registro delle imprese, atteso che tale cancellazione non inciderebbe sulle modalità della notificazione ove non proceduta dalla disattivazione della *pec*, possibile solo su attività della parte; che, *ad abundantiam*, risultava svolta anche la notificazione secondo la disciplina introdotta dal nuovo comma 3 dell'art. 15 L.F., ossia la notifica «*esclusivamente di persona*», che è stata tentata ed eseguita nelle forme di rito sia presso la sede dell'impresa (che, per non essere reperibile *in loco*, aveva imposto all'Ufficiale giudiziario di eseguire il deposito presso la casa comunale) sia presso l'ultima residenza del ^(omissis) (dove il plico non è stato consegnato e dal quale non è stato mai ritirato); che non avrebbe avuto pregio l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal reclamante, essendosi egli reso inadempiente dei più elementari doveri di garantire l'utilizzazione di una casella *pec* efficiente e funzionante; che il credito fatto valere dagli istanti costituiva titolo esecutivo e, comunque, per la dichiarazione di fallimento non era neppure necessario che lo fosse, essendo sufficiente, a tal fine, un accertamento incidentale da parte del giudice; che, avverso la sentenza della Corte d'Appello ha proposto ricorso il fallito, con atto notificato il 23 marzo 2015, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia violazione e falsa applicazione di norme di



legge processuale (artt. 151 c.p.c. e 12 del D. Lgs. n. 28 del 2010) e fallimentare (art. 15) e vizi motivazionali, dolendosi, principalmente: a) dell'omessa considerazione dell'eccezione secondo cui, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Tribunale di Bari, con una sorta di ordinanza generale, avrebbe imposto ai creditori delle imprese individuali, che siano state cancellate dal registro delle imprese, la notificazione delle istanze di fallimento secondo le «forme ordinarie», precedentemente in vigore, ciò che nella specie non sarebbe stato poi concretamente osservato; b) dell'illegittimità costituzionale dell'art. 15 LF, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in quanto la cancellazione dell'impresa equivale all'imprenditore defunto e renderebbe privo di valore l'uso della casella *pec* per le notificazioni e comunicazione ad un, ormai privato, cittadino, il quale sarebbe tenuto a risponderne anche in termini assai ristretti in sede prefallimentare; c) della mancata osservanza del termine di 15 giorni stabilito dalla legge; d) dalla mancanza della qualità di titolo esecutivo del verbale di conciliazione prodotto dai lavoratori creditori istanti, non essendo stato ~~il~~ ^(omissis), firmatario dello stesso, assistito da un difensore.

Il curatore fallimentare ha resistito con controricorso.

Considerato che i primi due mezzi di cassazione, tra di loro strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, e dichiarati non fondati;

che, infatti, con riguardo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, LF [come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], si è di recente pronunciata la Corte costituzionale, con la sentenza n. 146 del 2016, con la quale l'essa ha dichiarato non fondata

la questione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;

che, come ha osservato la Corte, *«il diritto di difesa dell'imprenditore, nel procedimento fallimentare a suo carico, è adeguatamente garantito dalla disposizione denunciata, in ragione del predisposto duplice meccanismo di ricerca»* di esso;

che, infatti, il debitore, « ai fini della sua partecipazione al giudizio, viene notiziato dapprima presso il suo indirizzo di PEC, del quale è obbligato a dotarsi, ex art.16 del d.l., 29 novembre 2008, n. 185 (*Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*), convertito, con modificazioni, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, ed è tenuto a mantenere attivo durante la vita dell'impresa; dunque, in forza di un sistema che presuppone il corretto operare della disciplina complessiva che regola le comunicazioni telematiche da parte dell'ufficio giudiziario e che, come tale, consente di giungere ad una conoscibilità effettiva dell'atto da notificare, in modo sostanzialmente equipollente a quella conseguibile con i meccanismi ordinari (ufficiale giudiziario e agente postale)»;

che, peraltro, «a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell'impresa: ossia, presso quell'indirizzo da indicare obbligatoriamente nell'apposito registro ex l. 29 dicembre 1993 n. 580 (*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*) e successive modifiche, la cui funzione è proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale, sì da rendere conoscibili e perciò opponibili ai terzi, nell'interesse dello stesso imprenditore – i dati concernenti l'impresa e le principali vicende che la riguardano»;

che, pertanto, «in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell'atto introduttivo della procedura fallimentare

presso la casa comunale ragionevolmente si pone come conseguenza immediata e diretta della violazione, da parte dell'imprenditore, dei descritti obblighi impostigli dalla legge»;

che la piena compatibilità della disposizione di cui all'art. 15, co.3, LF, con i parametri costituzionali invocati, ivi incluso anche quello di cui all'art. 111 Cost., risulta anche dalle «*esigenze di compatibilità tra il diritto di difesa e gli obiettivi di speditezza e operatività, ai quali deve essere improntato il procedimento concorsuale*», sicché esse «*giustificano che il tribunale resti esonerato dall'adempimento di ulteriori formalità, ancorché normalmente previste dal codice di rito, allorquando la situazione di irreperibilità dell'imprenditore debba imputarsi alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico*»;

che in tale situazione rientra anche il caso dell'imprenditore individuale il quale, cancellatosi dal registro delle imprese per la cessata attività, abbia disattivato la propria casella di pec anche nel periodo dell'anno successivo nel quale, ai sensi dell'art. 10 LF, egli può essere dichiarato fallito [*«il termine di un anno, entro il quale l'imprenditore individuale che abbia cessato la sua attività può essere dichiarato fallito ai sensi dell'art. 10 l. fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007), decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività.»* (Sez. 1, Sentenza n. 8092 del 2016)];

che, infatti, «*l'art. 10, primo comma, legge fall., il quale prevede che gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (termine che, in base all'ultimo comma del successivo art. 22, si computa con riferimento al decreto della corte di appello che respinge il reclamo contro il decreto del tribunale che ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento), pur ponendo a carico del*

creditore che ha tempestivamente presentato istanza di fallimento il rischio della durata del relativo procedimento, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in quanto: a) con riferimento al principio di eguaglianza, il possibile diverso trattamento dei creditori in relazione alla diversa durata del procedimento non discende dal requisito temporale prescritto dalla legge, ma dal concreto svolgersi del procedimento ed è perciò un problema di fatto irrilevante ai fini della legittimità costituzionale della norma; b) con riferimento al diritto di difesa, la previsione di un termine annuale rappresenta il punto di mediazione nella tutela di interessi contrapposti, quali, da un lato, quelli dei creditori, e, dall'altro, quello generale, e non del solo cessato imprenditore, alla certezza dei rapporti giuridici.» (Sez. 1, Sentenza n. 8932 del 2013);

che, del resto, con riferimento all'imprenditore individuale, non sorge neppure il problema dell'identificazione, dopo la cancellazione dell'impresa sociale dal registro, del suo rappresentante, necessaria perché possa operare quella *facto iuris* (Sez. 1, Sentenza n. 24968 del 2013) che permette lo svolgimento del procedimento prefallimentare e delle eventuali successive fasi impugnatorie;

che, in tali casi, infatti, l'imprenditore individuale è univocamente quella persona fisica la cui casella *pec* ha come indirizzo (come nella specie) proprio il suo nome e cognome, sicché la deliberata sua disattivazione [nel termine annuale in cui perdura, *ex lege* (art. 10 LF), la sua responsabilità per la sistemazione concorsuale delle proprie debitorie, mediante la necessaria dichiarazione di fallimento], è produttiva di una di quelle ipotesi di irreperibilità dell'imprenditore che la stessa Corte costituzionale – nella menzionata sentenza n. 146 del 2016 – ha definito come imputabili «*alla sua stessa negligenza e a condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico*»;

che, di conseguenza, la procedura di notificazione prefallimentare, tentata attraverso la comunicazione a mezzo PEC e poi presso la casa

comunale (nonché, *de facto*, e *ad abundantiam* anche presso l'ultima residenza, dove lo stesso non è stato trovato) è immune da censure ed eseguita alla luce di una disposizione di legge (l'art. 15, co. 3, LF) pienamente compatibile con i richiamati parametri costituzionali; che, in ultimo, come ha osservato la sentenza n. 146 della Corte costituzionale, « la riconosciuta natura "devolutiva" del reclamo – come regolato dall'art. 18 della legge fallimentare, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 7, del decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 (Disposizioni integrative e correttive al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nonché al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della l. 14 maggio 2005, n. 80) – consente, infatti, al fallito, benché non costituito innanzi al tribunale, di indicare, comunque, per la prima volta, in sede di reclamo avverso la sentenza di primo grado (che gli viene notificata nelle forme ordinarie), i fatti a sua difesa ed i mezzi di prova di cui intenda avvalersi al fine di sindacare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che hanno condotto alla dichiarazione di fallimento (Corte di cassazione, sentenze n. 6835 e n. 6300 del 2014, n. 22546 del 2010, ordinanza n. 9174 del 2012)»;

che, sotto tale profilo, i fatti e i mezzi adottati non hanno avuto pregio e non lo hanno neppure in questa sede;

che, infatti, quanto al terzo mezzo, il termine di legge è stato rispettato per il primo gruppo di creditori istanti ed in ogni caso la questione, mai agitata nel corso del giudizio di reclamo, è del tutto nuova;

che, quanto all'ultimo mezzo, in disparte la questione della natura esecutiva del titolo esecutivo (verbale di conciliazione), che il ricorrente nega e la curatela afferma, resta la mancata censura della seconda *ratio decidendi* contenuta nella pronuncia impugnata che ha portato la corte territoriale ad affermare la sussistenza del credito previo accertamento incidentale della bontà dello stesso.

che, in conclusione, il ricorso è infondato e deve essere respinto;
che la novità della pronuncia della Corte costituzionale, intervenuta
dopo la proposizione del ricorso per cassazione, induce a compensare
le spese di questa fase, ma non può far escludere il previsto raddoppio
del contributo unificato


PQM

Respinge il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito
dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara che
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-^a sezione civile
della Corte di cassazione, il 1° luglio 2015, dai magistrati sopra indicati.


Il Consigliere Estensore

Francesco Antonio Genovese



Il Presidente

Vittorio Ragonesi



Depositata in Cancelleria

Oggi, 09 SET. 2016



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sbordoni